

. T . I . P .

TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.

TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.
CAPITALE SOCIALE: EURO 85.509.666,84
SEDE SOCIALE: VIA PONTACCIO 10 – 20121 MILANO
CODICE FISCALE: 10869270156

PIANO DI PERFORMANCE SHARES TIP 2019 – 2021

DOCUMENTO INFORMATIVO

REDATTO AI SENSI DELL'ART. 114-BIS DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 E DELL'ART. 84-BIS DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

MILANO, 14 MARZO 2019

PREMESSA

Il presente documento informativo (il “**Documento Informativo**”) è redatto ai sensi dell’articolo 114-*bis* del D. Lgs 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato (il “**TUF**”) e dell’articolo 84-*bis* del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il “**Regolamento Emittenti**”), nonché in coerenza, anche nella numerazione dei relativi paragrafi, con le indicazioni contenute nello Schema 7 dell’Allegato 3A al Regolamento Emittenti stesso.

Il Documento Informativo ha per oggetto l’informativa agli azionisti e al mercato sugli elementi essenziali del piano di assegnazione gratuita di azioni ordinarie di Tamburi Investment Partners S.p.A. (“**TIP**” o la “**Società**”), condizionata al raggiungimento dell’Obiettivo di *Performance* (secondo le modalità illustrate nel Documento Informativo), denominato “*Piano di Performance Shares TIP 2019-2021*” (il “**Piano**”) riservato ai Beneficiari (come di seguito definiti), quali soggetti che rivestono un ruolo chiave nel raggiungimento degli obiettivi del Gruppo (come di seguito definito).

In data 14 marzo 2019, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, su proposta del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, la proposta di sottoporre all’Assemblea degli azionisti della Società l’adozione, ai sensi dell’art. 114-*bis* del TUF, del Piano ai termini e alle condizioni descritti nel presente Documento Informativo.

Il Piano sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea della Società convocata in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2019 e in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2019. Si segnala pertanto che:

- il presente Documento Informativo è redatto esclusivamente sulla base del contenuto della proposta di adozione del Piano approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 14 marzo 2019;
- ogni riferimento al Piano contenuto nel presente Documento Informativo deve intendersi riferito alla proposta di adozione del Piano.

Si precisa che il Piano è da considerarsi “*di particolare rilevanza*” ai sensi dell’articolo 114-*bis*, comma 3, del TUF e dell’articolo 84-*bis*, comma 2, del Regolamento Emittenti, in quanto rivolto, tra l’altro, ad Amministratori Esecutivi (come di seguito definiti).

Le informazioni previste dallo Schema n. 7 dell’Allegato 3A al Regolamento Emittenti che non sono contenute nel presente Documento Informativo saranno fornite, se e quando disponibili, in fase di attuazione del Piano, ai sensi dell’art. 84-*bis*, comma 5, lett. a), del Regolamento Emittenti.

Il presente Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, sul sito internet www.tipsa.it nonché con le altre modalità previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Il Documento Informativo è stato altresì trasmesso a Consob e Borsa Italiana S.p.A. secondo le modalità previste dal Regolamento Emittenti.

DEFINIZIONI

Come richiesto dallo Schema n. 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, si riporta di seguito un elenco di definizioni volte ad illustrare il significato dei termini, di uso non comune, utilizzati nel presente Documento Informativo. Si precisa che i termini e le espressioni definiti al plurale si intendono definiti anche al singolare, e viceversa:

| | |
|--|--|
| Amministratori Esecutivi | Le persone fisiche titolari, alla Data di Attribuzione delle <i>Unit</i> , di un Rapporto di Amministrazione con la Società ed investiti di particolari cariche. |
| Assegnazione delle Azioni o Assegnazione | L'assegnazione delle Azioni a ciascun Beneficiario da parte del Consiglio di Amministrazione, subordinatamente al raggiungimento dell'Obiettivo di <i>Performance</i> e alle condizioni previste dal Regolamento, e che avverrà sulla base del numero di Azioni di volta in volta richieste da ciascun Beneficiario per mezzo della Scheda di Esercizio. |
| Assemblea | L'assemblea degli azionisti della Società. |
| Attribuzione delle <i>Unit</i> o Attribuzione | L'attribuzione delle <i>Unit</i> a ciascun Beneficiario da effettuarsi da parte del Consiglio di Amministrazione e, a discrezione dello stesso, sentito il parere del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, anche in più <i>tranche</i> , entro e non oltre il 31 dicembre 2019. |
| Azioni | Le azioni ordinarie TIP, negoziate sul segmento STAR del Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. |
| Azioni Assegnabili | Il numero di Azioni assegnabili a ciascun Beneficiario determinato sulla base delle <i>Unit</i> attribuite al medesimo e successivamente maturate in funzione dell'Obiettivo di <i>Performance</i> in concreto raggiunto. |
| Azioni Richieste | Il numero di Azioni Assegnabili che il Beneficiario potrà richiedere in Assegnazione, in tutto o in parte, inviando alla Società una o più Schede di Esercizio. |
| Beneficiari | I destinatari delle <i>Unit</i> , individuati ad insindacabile e discrezionale giudizio del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, tra gli Amministratori Esecutivi e i Dipendenti che a giudizio del Consiglio di Amministrazione svolgano ruoli o funzioni rilevanti e per i quali si giustifichi un'azione che ne rafforzi la fidelizzazione in un'ottica di creazione di valore. |
| Cambio di Controllo | Indica il verificarsi di uno dei seguenti eventi: (i) l'acquisizione, diretta o indiretta, da parte di uno o più soggetti terzi, |

| | |
|---|---|
| | <p>del controllo della Società ai sensi dell'art. 93 del TUF;</p> <p>(ii) l'acquisizione diretta o indiretta, da parte di uno o più soggetti terzi, di un numero di azioni o di una quota di una Controllata cui faccia capo il Rapporto del Beneficiario-Dipendente complessivamente superiore al 50% del relativo capitale sociale, a meno che la Società non continui a detenere il controllo di tale Controllata ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile;</p> <p>(iii) il trasferimento definitivo a qualunque titolo a uno o più soggetti terzi dell'azienda ovvero del ramo di azienda della Società o della Controllata cui faccia capo il Rapporto del Beneficiario.</p> <p>I Cambi di Controllo individuati <i>sub</i> (ii) e (iii) che precedono trovano applicazione solo nei confronti dei Beneficiari che abbiano in essere un Rapporto con la Società o la Controllata oggetto del Cambio di Controllo, ovvero con la Società o la Controllata cui faccia capo l'azienda o il ramo di azienda trasferito.</p> |
| Codice Civile o cod. civ. | Il codice civile italiano, approvato con Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, e successive modifiche e integrazioni. |
| Codice di Autodisciplina | Il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la <i>Corporate Governance</i> e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria, come tempo per tempo modificato e integrato, al quale la Società aderisce. |
| Collegio Sindacale | Il Collegio Sindacale <i>pro tempore</i> della Società. |
| Comitato per le Nomine e la Remunerazione | Il Comitato per le Nomine e la Remunerazione della Società istituito e nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società in aderenza al Codice di Autodisciplina. |
| Comunicazione del Raggiungimento dell'Obiettivo di Performance | La lettera inviata dalla Società ad ogni Beneficiario entro e non oltre 30 giorni di calendario dal termine del Periodo di <i>Vesting</i> avente ad oggetto la comunicazione dell'eventuale raggiungimento dell'Obiettivo di <i>Performance</i> e del conseguente numero di Azioni Assegnabili a ciascun Beneficiario sulla base del numero di <i>Unit</i> maturate secondo i termini, le condizioni e le modalità del Regolamento. |
| Consegna | Il trasferimento, da parte della Società, delle Azioni Richieste da ciascun Beneficiario, sul conto titoli dello stesso e/o il versamento sul conto corrente del medesimo di un importo corrispondente al prezzo di cessione delle Azioni Richieste, al netto delle ritenute di legge e fermi restando i termini di liquidazione previsti dai regolamenti del mercato. |

| | |
|---|---|
| Consiglio di Amministrazione o Consiglio | Il Consiglio di Amministrazione <i>pro tempore</i> della Società. |
| Controllate | Ciascuna delle società tempo per tempo direttamente o indirettamente controllate dalla Società ai sensi dell'art. 93 del TUF. |
| Data di Consegnna | Il giorno in cui la Società effettuerà la Consegnna. |
| Data di Attribuzione delle Unit | La data della delibera del Consiglio di Amministrazione avente ad oggetto l'individuazione di ciascun Beneficiario e l'Attribuzione allo stesso delle <i>Unit</i> . |
| Data di Scadenza del Piano | Il 31 dicembre 2023, data ultima entro la quale dovranno pervenire alla Società le Schede di Esercizio, pena l'irricevibilità delle stesse. |
| Dipendenti | Le persone fisiche titolari, alla Data di Attribuzione delle <i>Unit</i> , di un Rapporto di Lavoro con la Società o una Controllata. |
| Giorno Lavorativo | Ciascun giorno di apertura dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. |
| Giusta Causa | Una causa, imputabile all'amministratore, talmente grave da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di amministrazione tra lo stesso e la società di cui riveste la carica di amministratore. |
| Gruppo | Collettivamente TIP e le Controllate. |
| Lettera di Attribuzione | La lettera inviata dalla Società ad ogni Beneficiario avente ad oggetto la comunicazione del numero di <i>Unit</i> ad esso attribuito, alla quale sarà allegato, a formarne parte integrante e sostanziale, il Regolamento, e la cui restituzione alla Società, debitamente compilata, siglata e sottoscritta da parte dei Beneficiari, costituisce, ad ogni effetto, piena ed incondizionata adesione da parte degli stessi al Piano e al Regolamento. |
| MTA | Il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. |
| Obiettivo di Performance | Il raggiungimento di un <i>Total Return</i> non inferiore a quello stabilito dall'Obiettivo di <i>Performance</i> Minimo. |
| Obiettivo di Performance Minimo | Il raggiungimento di un <i>Total Return</i> per gli azionisti della Società almeno pari al 5% (cinque per cento) composto annuo. |
| Periodo di Vesting | Il periodo compreso fra la Data di Attribuzione delle <i>Unit</i> ed il 30° (trentesimo) giorno di calendario successivo alla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del progetto di bilancio della Società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, al termine del |

| | |
|--|--|
| | quale il Consiglio di Amministrazione verificherà l'eventuale raggiungimento dell'Obiettivo di <i>Performance</i> . |
| Piano di Performance Shares o Piano | Il piano di incentivazione denominato “Piano di <i>Performance Shares</i> TIP 2019/2021” approvato dalla Società e rivolto ai Beneficiari. |
| Rapporto | Il Rapporto di Amministrazione o il Rapporto di Lavoro, a seconda dei casi. |
| Rapporto di Amministrazione | Il rapporto in base al quale un singolo Beneficiario riveste la carica amministratore della Società. |
| Rapporto di Lavoro | Il rapporto di lavoro dipendente in essere tra il singolo Beneficiario e la Società o una Controllata. |
| Regolamento | Il regolamento che disciplinerà le modalità e i termini di attuazione del Piano |
| Regolamento di Borsa | Il Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. |
| Scheda di Esercizio | La scheda, inviata dal Beneficiario alla Società, avente ad oggetto la dichiarazione dello stesso di voler ricevere tutte o parte delle Azioni Assegnabili. |
| TIP o Società | Tamburi Investment Partners S.p.A., con sede legale in Via Pontaccio 10 – 20145 Milano, iscritta al registro delle imprese di Milano al n. 10869270156. |
| Total Return | <p>La variazione del prezzo ufficiale dell’Azione al 31 dicembre 2021 (intendendosi con ciò l’ultimo giorno di Borsa aperta dell’esercizio 2021) rispetto al prezzo medio dell’Azione del mese di dicembre 2018 (pari a euro 5,6438) - inteso come media aritmetica dei prezzi ufficiali delle Azioni di ciascun giorno di quotazione presso il mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. rilevati nel mese di dicembre 2018 - considerando eventuali dividendi ordinari e straordinari distribuiti da TIP negli esercizi 2019, 2020 e 2021, nonché eventuali operazioni straordinarie sul capitale di TIP effettuate nei medesimi esercizi.</p> <p>Il <i>Total Return</i> è calcolato come segue: somma algebrica del rendimento derivante dal corso di borsa delle Azioni e del rendimento sottostante le distribuzioni effettuate agli azionisti di TIP nel periodo considerato (i.e. distribuzione di dividendi e distribuzione gratuita di <i>warrant</i> o di altri strumenti finanziari). In particolare: (i) il rendimento derivante dalla distribuzione dei dividendi è calcolato sulla base del prezzo ufficiale dell’Azione del giorno di quotazione presso il mercato telematico</p> |

| | |
|-------------|--|
| | azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. precedente la data di stacco; (ii) il rendimento da distribuzione di <i>warrant</i> è calcolato sulla base del rapporto <i>warrant</i> per Azione e del prezzo ufficiale del <i>warrant</i> del giorno di quotazione presso il mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. corrispondente con l'ultima data di rilevazione. |
| TUF | Il D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato. |
| Unit | Il diritto – condizionato, gratuito e non trasferibile <i>inter vivos</i> , non assoggettabile a vincoli o ad altri atti di disposizione a qualsiasi titolo – all’Assegnazione a titolo gratuito di Azioni secondo i termini, le condizioni e le modalità del Regolamento. |

1. I SOGGETTI DESTINATARI

1.1 *L’indicazione nominativa dei destinatari del Piano*

Il Piano è riservato ai Beneficiari, individuati ad insindacabile e discrezionale giudizio del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, tra gli Amministratori Esecutivi e i Dipendenti che, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, svolgono ruoli o funzioni rilevanti e per i quali si giustifichi un’azione che ne rafforzi la fidelizzazione in un’ottica di creazione di valore.

Il Regolamento non indicherà nominativamente i Beneficiari del Piano che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione entro e non oltre il 31 dicembre 2019.

1.2 *Categorie di dipendenti o di collaboratori dell’emittente strumenti finanziari e delle società controllanti o controllate di tale emittente*

Il Regolamento non indicherà specifiche categorie di Dipendenti o di collaboratori della Società, destinatari del Piano.

Per quanto attiene le modalità di individuazione dei Beneficiari si rinvia al precedente paragrafo 1.1.

1.3 *Indicazione nominativa dei soggetti che beneficiano del Piano appartenenti ai seguenti gruppi: direttore generale, alti dirigenti con responsabilità strategiche e persone fisiche controllanti l’emittente che siano dipendenti ovvero che prestino attività di collaborazione*

Il Piano è da considerarsi, ai sensi dell’art. 114-bis, comma 3, del TUF e dell’art. 84-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti, “*piano di particolare rilevanza*”, poiché tra i potenziali Beneficiari vi sono soggetti che, ricoprono la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società. Il Regolamento non individuerà nominativamente i Beneficiari del Piano che appartengono ai gruppi indicati al punto 1.3, lettera a), b) e c) dell’Allegato 3°, Schema 7, del Regolamento Emittenti.

Per quanto attiene le modalità di individuazione dei Beneficiari si rinvia al precedente paragrafo 1.1.

1.4 Descrizione e indicazione numerica dei beneficiari, separata per le categorie indicate al punto 1.4, lettere a), b) e c) dell'Allegato 3A, Schema 7 del Regolamento Emissenti

Il Piano non descriverà e/o indicherà numericamente i Beneficiari che appartengono alle categorie indicate al punto 1.4, lettere a), b), e c) dell'Allegato 3°, Schema 7 del Regolamento Emissenti.

Il Piano sarà il medesimo per tutti i Beneficiari e si differenzierà esclusivamente per il numero di *Unit* attribuite a ciascuno di essi.

Per quanto attiene le modalità di individuazione dei Beneficiari si rinvia al precedente paragrafo 1.1.

2. LE RAGIONI CHE MOTIVANO L'ADOZIONE DEL PIANO

2.1 Obiettivi che si intendono raggiungere mediante l'attribuzione del Piano

Il Piano costituisce un valido strumento per la fidelizzazione e l'incentivazione dei Beneficiari, quali soggetti che rivestono un ruolo chiave nel raggiungimento degli obiettivi della Società e più in generale del Gruppo, nonché per allineare gli interessi delle risorse chiave aziendali a quelli degli azionisti.

Il Piano ha l'obiettivo di:

- allineare gli interessi dei Beneficiari a quelli degli azionisti e degli investitori;
- legare la remunerazione dei Beneficiari, consideratone il ruolo e le funzioni rilevanti nella Società o nelle Controllate all'effettivo rendimento della Società nonché alla creazione di nuovo valore e al raggiungimento di obiettivi specifici prefissati di medio-lungo periodo;
- sviluppare politiche di *retention* per fidelizzare i soggetti Beneficiari ed incentivarne la permanenza all'interno della Società o delle Controllate;
- avviare politiche di *attraction* verso figure manageriali e professionali di talento del mercato globale.

Considerando che la creazione di valore per gli azionisti nel lungo periodo rappresenta l'obiettivo primario della Società e che il parametro più adeguato a quantificarne l'entità è rappresentato dall'apprezzamento del valore di mercato delle proprie Azioni, il Consiglio di Amministrazione ritiene che correlare il Piano all'andamento dei prezzi di Borsa del titolo abbia il vantaggio di allineare gli interessi dei Beneficiari a quelli degli azionisti, rappresentando lo strumento di incentivazione più efficace e che meglio risponde agli interessi della Società.

Il Piano ha durata pluriennale e ricomprende un periodo iniziale, definito Periodo di *Vesting*, al termine del quale il Consiglio di Amministrazione verificherà l'eventuale raggiungimento dell'Obiettivo di *Performance*.

Per maggiori informazioni sul Periodo di *Vesting* si rinvia al successivo paragrafo 4.2.

2.2 Variabili chiave, anche nella forma di indicatori di performance considerati ai fini dell'attribuzione del Piano basati su strumenti finanziari

L'attuazione del Piano, in termini di conversione in Azioni delle *Unit*, sarà subordinata al raggiungimento di un *Total Return* non inferiore a quello stabilito dall'Obiettivo di *Performance Minimo*.

Il Piano prevede l'Assegnazione di un numero di Azioni pari o inferiore al numero di *Unit* attribuite a ciascun Beneficiario, con una percentuale di conversione delle ultime in Azioni diversa a seconda dell'Obiettivo di *Performance* raggiunto.

Per maggiori informazioni sull'Obiettivo di *Performance* si rinvia al successivo paragrafo 4.5.

Le condizioni di conversione delle *Unit* in Azioni saranno applicabili alla totalità dei Beneficiari e, pertanto, non sussistono condizioni differenziate per determinate categorie di Beneficiari.

I termini e le condizioni di conversione delle Azioni in *Unit* sono illustrati al successivo paragrafo 4.5.

2.3 Elementi alla base della determinazione dell'entità del compenso basato su strumenti finanziari, ovvero i criteri per la sua determinazione

Il numero delle *Unit* attribuite a ciascun Beneficiario sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto del ruolo specifico svolto da ciascun Beneficiario all'interno della Società o delle Controllate.

2.4 Ragioni alla base dell'eventuale decisione di attribuire piani di compenso basati su strumenti finanziari non emessi da TIP, quali strumenti finanziari emessi da controllate o, controllanti o società terze rispetto al gruppo di appartenenza; nel caso in cui i predetti strumenti non sono negoziati nei mercati regolamentari informazioni sui criteri utilizzati per la determinazione del valore a loro attribuibile

Non applicabile.

2.5 Valutazioni in merito a significative implicazioni in ordine fiscale e contabile che hanno inciso sulla definizione del Piano

La predisposizione del Piano non è stata influenzata da particolari valutazioni fiscali o contabili.

2.6 Eventuale sostegno del Piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350

Il Piano non riceve alcun sostegno da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. ITER DI APPROVAZIONE E TEMPISTICA DI ASSEGNAZIONE DEGLI STRUMENTI

3.1 Poteri e funzioni delegati dall'assemblea al consiglio di amministrazione al fine dell'attuazione del Piano

In data 14 marzo 2019, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, su proposta del Comitato per le Nomine e la Remunerazione riunitosi in pari data, di sottoporre l'adozione del Piano all'Assemblea che verrà convocata per il 29 aprile 2019 in prima convocazione e per il 30 aprile 2019 in seconda convocazione.

In particolare, verrà proposto di deliberare il conferimento dei poteri al Consiglio di Amministrazione per l'attuazione e la gestione di quanto disposto all'interno del Piano e in particolare per: (i) l'approvazione del Regolamento che disciplinerà il Piano; (ii) l'individuazione dei Beneficiari e la determinazione del numero di *Unit* da attribuire a ciascuno di essi; (iii) la verifica del raggiungimento dell'Obiettivo di *Performance* e il numero di Azioni Assegnabili a ciascun Beneficiario; (iv) il compimento di qualsiasi atto necessario e/o opportuno per dare attuazione al Piano, di cui meglio si dirà al successivo paragrafo 3.3.

3.2 Soggetti incaricati per l'amministrazione del Piano e loro funzione e competenza

Fatto salvo quanto specificamente previsto dal Regolamento, l'organo responsabile delle decisioni concernenti il Piano, fatte salve le competenze dell'Assemblea, è il Consiglio di Amministrazione che, avvalendosi del supporto istruttorio e consultivo del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, approva il Regolamento e delibera sulle questioni concernenti il Piano. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in merito all'interpretazione, esecuzione e applicazione del Piano saranno definitive e vincolanti per i soggetti interessati.

3.3 Eventuali procedure esistenti per la revisione del Piano anche in relazione a eventuali variazioni degli obiettivi di base

Nel caso di:

- (i) erogazione di dividendi straordinari;
- (ii) operazioni straordinarie non espressamente disciplinate dal Regolamento quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni sul capitale, acquisizioni (di società, azienda e/o rami d'azienda), cessioni (di società, azienda e/o rami d'azienda), raggruppamento o frazionamento di Azioni, fusioni, scissioni, riduzioni del capitale per perdite mediante annullamento di azioni, aumenti di capitale, gratuiti o a pagamento, revoca dalla quotazione delle Azioni, promozione di offerte pubbliche di acquisto o di scambio aventi ad oggetto le Azioni; o
- (iii) modifiche legislative o regolamentari (anche di autodisciplina), sulle Azioni e sulla Società; o
- (iv) in ogni caso, al verificarsi di ogni altro evento suscettibile di influire sulle *Unit*, sulle Azioni o sul Piano *ivi* compreso l'Obiettivo di *Performance*, e/o comunque sui diritti dei Beneficiari,

il Consiglio di Amministrazione potrà apportare al Regolamento, autonomamente e senza necessità di ulteriori approvazioni dell'Assemblea, sentito il parere del Comitato per le Nomine e la Remunerazione e - ove

necessario - del Collegio Sindacale, le modifiche e integrazioni che saranno necessarie o comunque opportune per mantenere quanto più possibile invariati i contenuti essenziali del Piano e i benefici per i Beneficiari del medesimo. Nell'effettuare tali modifiche e integrazioni, il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi, ove possibile e applicabile, alle formule matematiche di generale accettazione utilizzate dagli operatori di borsa. Tali modifiche verranno comunicate per iscritto dalla Società ai Beneficiari, che saranno vincolati alle previsioni del Regolamento come così modificato.

3.4 Descrizione delle modalità attraverso le quali determinare la disponibilità e l'assegnazione degli strumenti finanziari su cui è basato il Piano (ad esempio: assegnazione gratuita di azioni, aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione, acquisto e vendita di azioni proprie)

A servizio del Piano saranno destinate:

- Azioni già presenti nel portafoglio della Società; e/o
- Azioni che saranno oggetto di acquisto da parte della Società a valere sull'autorizzazione di volta in volta concessa dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile; e/o
- Azioni di nuova emissione a valere su un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, da eventualmente deliberarsi nel corso della durata del Piano da parte del Consiglio di Amministrazione, previa attribuzione allo stesso di apposita delega da parte dell'Assemblea.

Il numero massimo di *Unit* attribuibili complessivamente ai Beneficiari in esecuzione del Piano è pari a 2.500.000 (duemilonicinquecentomila).

Per maggiori informazioni in merito all'Assegnazione delle Azioni si rinvia al successivo paragrafo 4.5.

3.5 Ruolo svolto da ciascun amministratore nella determinazione delle caratteristiche del Piano; eventuale ricorrenza di situazioni di conflitti di interesse in capo agli amministratori interessati

Le caratteristiche del Piano, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea secondo quanto previsto dall'art. 114-bis del TUF, sono state determinate collegialmente dal Consiglio di Amministrazione che ha approvato di sottoporre all'Assemblea la proposta di adottare il Piano, su proposta del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

3.6 Data della decisione assunta da parte dell'organo competente a proporre l'approvazione del Piano all'Assemblea e dell'eventuale proposta dell'eventuale Comitato per le Nomine e la Remunerazione

Il Piano è stato valutato dal Comitato per le Nomine e la Remunerazione in occasione della riunione tenutasi in data 14 marzo 2019. Il Comitato per le Nomine e la Remunerazione ha ritenuto idoneo il Piano al perseguimento degli obiettivi di incentivazione a lungo termine descritti nella politica di remunerazione della Società e ha proposto al Consiglio di Amministrazione l'adozione del Piano.

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 14 marzo 2019, sentito il parere del Collegio Sindacale, ha approvato, il Piano e la proposta di sottoporre lo stesso all'approvazione dell'Assemblea che verrà convocata

in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2019 e in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2019.

3.7 *Data della decisione assunta da parte dell'organo competente in merito all'assegnazione degli strumenti e dell'eventuale proposta al predetto organo formulata dall'eventuale Comitato per le Nomine e la Remunerazione*

In caso di approvazione del Piano da parte dell'Assemblea che verrà convocata in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2019 e in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2019, il Consiglio di Amministrazione si riunirà, di volta in volta, per assumere le decisioni rilevanti ai fini dell'attuazione del Piano.

3.8 *Il prezzo di mercato, registrato nelle predette date, per gli strumenti finanziari su cui è basato il Piano, se negoziati nei mercati regolamentari*

Alla data della deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta nella riunione consiliare tenutasi il 14 marzo 2019, per definire la proposta di approvazione del Piano da sottoporre all'Assemblea, il prezzo ufficiale delle Azioni era pari a euro 6,1175 per Azione.

3.9 *Nel caso di piani basati su strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, in quali termini e secondo quali modalità l'emittente tiene conto, nell'ambito dell'individuazione della tempistica di assegnazione degli strumenti in attuazione dei piani, della possibile coincidenza temporale tra i) detta assegnazione o le eventuali decisioni assunte al riguardo dal Comitato per le Nomine e la Remunerazione, e ii) la diffusione di eventuali informazioni rilevanti ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014*

Le decisioni in merito all'Attribuzione delle *Unit* saranno assunte dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato per le Nomine e la Remunerazione.

Nell'ambito della tempistica di Attribuzione delle *Unit*, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato per le Nomine e la Remunerazione prenderanno in considerazione tutte le informazioni di cui siano in possesso, fermo il rispetto della normativa vigente.

Posto che le *Unit* attribuite non saranno convertibili in Azioni immediatamente ma condizionatamente al raggiungimento dell'Obiettivo di *Performance*, la Società non ritiene necessaria l'adozione di misure specifiche. L'eventuale diffusione di informazioni privilegiate in concomitanza con la Data di Attribuzione delle *Unit* risulterà ininfluente nei confronti della generalità dei Beneficiari, in quanto a tale momento a costoro sarà preclusa qualsiasi operazione sulle Azioni, essendo l'Assegnazione delle stesse differita ad un momento successivo e distante da quello della Attribuzione delle *Unit*.

In aggiunta a quanto sopra riportato, i Beneficiari sono tenuti ad osservare le disposizioni in materia di abuso di informazioni privilegiate previste dalla normativa e dalla regolamentazione applicabile, in particolare con riferimento alle operazioni di disposizione delle Azioni, eventualmente oggetto di Assegnazione successivamente alla verifica dell'avvenuto raggiungimento dell'Obiettivo di *Performance*.

4. LE CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI ATTRIBUITI

4.1 Descrizione delle forme in cui è strutturato il Piano

Il Piano prevede che ai Beneficiari individuati dal Consiglio di Amministrazione siano attribuite gratuitamente *Unit*, consistenti nel diritto all’Assegnazione gratuita di Azioni da parte della Società in caso di raggiungimento dell’Obiettivo di *Performance*.

L’Attribuzione delle *Unit* è comunicata ai Beneficiari mediante consegna ai medesimi della Lettera di Attribuzione. Le *Unit* si intendono attribuite, con efficacia retroattiva alla Data di Attribuzione delle *Unit*, una volta che sia pervenuta alla Società la Lettera di Attribuzione.

La sottoscrizione della Lettera di Attribuzione comporta la piena accettazione da parte del Beneficiario di tutte le disposizioni, condizioni e termini fissati e disciplinati nel Regolamento.

Le *Unit* vengono attribuite a titolo personale a ciascun Beneficiario e non possono essere trasferite per atto tra vivi né essere assoggettate a vincoli o costituire oggetto di altri atti di disposizione a qualsiasi titolo.

Le Azioni oggetto di Assegnazione hanno godimento regolare e, pertanto, i diritti ad esse correlati competono a ciascun Beneficiario a partire dal momento in cui il medesimo diventa titolare delle Azioni.

4.2 Indicazione del periodo di effettiva attuazione del Piano con riferimento anche ad eventuali diversi cicli previsti

L’Attribuzione delle *Unit* è effettuata da parte del Consiglio di Amministrazione e a discrezione dello stesso, sentito il parere del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, anche in più *tranche*, entro e non oltre il 31 dicembre 2019.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nuovamente attribuire, nell’ambito del Piano, tutte o parte delle *Unit* precedentemente attribuite ad altri Beneficiari che siano cessati dall’Attribuzione di tali *Unit*.

Il Piano ha durata pluriennale e ricomprende un periodo iniziale, definito Periodo di *Vesting*, al termine del quale il Consiglio di Amministrazione verificherà l’eventuale raggiungimento dell’Obiettivo di *Performance*.

Il Periodo di *Vesting* rappresenta il periodo di misurazione dell’Obiettivo di *Performance*. Tale periodo è compreso fra la Data di Attribuzione delle *Unit* ed il 30° (trentesimo) giorno di calendario successivo alla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del progetto di bilancio della Società relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.

Il numero di Azioni Assegnabili sarà determinato, sulla base delle *Unit* attribuite, in funzione dell’Obiettivo di *Performance* in concreto raggiunto.

Per maggiori informazioni sull’Obiettivo di *Performance* si rinvia al successivo paragrafo 4.5.

A partire dalla data in cui la Società avrà comunicato ai Beneficiari il raggiungimento dell’Obiettivo di *Performance* e il numero di *Unit* maturate, i Beneficiari potranno richiedere l’Assegnazione di tutte o di parte delle Azioni Assegnabili, mediante la presentazione, in una o più soluzioni, alla Società delle Schede di Esercizio debitamente compilate e sottoscritte. In particolare:

- (a) fino al 31 dicembre 2022 ciascuno dei Beneficiari potrà richiedere l’Assegnazione sino ad un

numero massimo di Azioni pari al 50% (cinquanta per cento) del numero totale di Azioni Assegnabili al medesimo;

- (b) dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 ciascuno dei Beneficiari potrà richiedere l'Assegnazione sino al numero totale delle Azioni Assegnabili per le quali tale Beneficiario non abbia richiesto l'Assegnazione nel corso dell'esercizio 2022 ai sensi del precedente punto (a).

In alternativa al trasferimento delle Azioni Assegnabili, il Beneficiario potrà richiedere alla Società, per tutte o parte delle Azioni Richieste, che le stesse siano cedute sul mercato, consentendo al Beneficiario di percepire un importo corrispondente al prezzo di cessione delle Azioni, al netto delle relative ritenute di legge, e fermi restando i termini di liquidazione previsti dai regolamenti del mercato, mediante bonifico bancario sul conto corrente al medesimo intestato ed indicato nella Scheda di Esercizio, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa applicabile e dal codice di *Internal Dealing* di volta in volta applicabile (il “**Cash Settlement**”).

4.3 Termine del Piano

Il Piano avrà durata dalla data di approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea fino al 31 dicembre 2023 ovverosia la data ultima entro la quale dovranno pervenire alla Società le Schede di Esercizio, pena l'irricevibilità delle stesse.

4.4 Massimo numero di strumenti finanziari, anche nella forma di opzioni, assegnati in ogni anno fiscale in relazione ai soggetti nominativamente individuati o alle indicate categorie

Il numero massimo delle *Unit* attribuibili complessivamente ai Beneficiari in esecuzione del Piano è pari a 2.500.000 (duemilionicinquecentomila).

In ogni caso il Beneficiario avrà diritto a vedersi assegnare un numero di Azioni inferiore o pari e comunque mai superiore al numero di *Unit* allo stesso attribuite, subordinatamente al raggiungimento dell'Obiettivo di *Performance*.

4.5 Modalità e clausole di attuazione del Piano, specificando se la effettiva attribuzione degli strumenti è subordinata al verificarsi di condizioni ovvero al conseguimento di determinati risultati anche di performance; descrizione di tali condizioni e risultati

A seguito della ricezione di una Lettera di Attribuzione, i Beneficiari interessati ad aderire al Piano dovranno consegnare alla Società la Lettera di Attribuzione, con il Regolamento, da loro debitamente compilati, sottoscritti e siglati in ogni pagina in segno di accettazione, entro il 10° (decimo) giorno di calendario successivo al ricevimento della Lettera di Attribuzione, a pena di decadenza dal diritto di adesione al Piano medesimo.

Le *Unit* si intendono attribuite, con efficacia retroattiva alla Data di Attribuzione delle *Unit*, una volta che sia pervenuta alla Società la Lettera di Attribuzione (unitamente al Regolamento annesso) debitamente compilata, sottoscritta e siglata in ogni pagina dal Beneficiario in segno di sua piena e incondizionata accettazione. Ai fini della data di ricezione da parte della Società farà fede la data della sottoscrizione apposta dalla Società per ricevuta sulla Lettera di Attribuzione consegnata dal Beneficiario.

La sottoscrizione della Lettera di Attribuzione comporta la piena accettazione da parte del Beneficiario di tutte le disposizioni, condizioni e termini fissati e disciplinati nel Regolamento.

Il numero di Azioni Assegnabili sarà determinato, sulla base delle *Unit* attribuite, in funzione dell'Obiettivo di *Performance* in concreto raggiunto. In particolare:

- il mancato raggiungimento dell'Obiettivo di *Performance* Minimo non consentirà la maturazione delle *Unit*, determinandone l'estinzione e quindi l'impossibilità di procedere all'Assegnazione delle Azioni;
- il raggiungimento di un Obiettivo di *Performance* con *Total Return* pari o superiore al 5% (cinque per cento) composto annuo ed inferiore al 7% (sette per cento) composto annuo consentirà l'Assegnazione di numero di Azioni pari al 33,33% (trentatré virgola trentatré per cento) delle *Unit* attribuite;
- il raggiungimento di un Obiettivo di *Performance* con *Total Return* pari o superiore al 7% (sette per cento) composto annuo ed inferiore al 9% (nove per cento) composto annuo consentirà l'Assegnazione di un numero di Azioni pari al 66,66% (sessantasei virgola sessanta sei per cento) delle *Unit* attribuite;
- il raggiungimento di un Obiettivo di *Performance* con *Total Return* pari o superiore al 9% (nove per cento) composto annuo consentirà l'Assegnazione di un numero di Azioni pari al numero totale delle *Unit* attribuite.

Per semplicità si riporta una tabella illustrativa dei dati e delle percentuali sopra illustrate riguardanti l'Obiettivo di *Performance*:

| Total Return | % Unit maturate rispetto alle Unit attribuite |
|---|--|
| Inferiore al 5% | 0,00% |
| Pari o superiore al 5% e inferiore al 7% | 33,33% |
| Pari o superiore al 7% e inferiore al 9% | 66,66% |
| Pari o superiore al 9% | 100,00% |

A partire dalla data in cui la Società avrà comunicato ai Beneficiari il raggiungimento dell'Obiettivo di *Performance* e il numero di *Unit* maturate, i Beneficiari potranno richiedere l'Assegnazione di tutte o di parte delle Azioni Assegnabili, mediante la presentazione, in una o più soluzioni, alla Società delle Schede di Esercizio debitamente compilate e sottoscritte.

Ogni eventuale arrotondamento che si rendesse necessario a causa dell'esistenza di frazioni verrà effettuato per difetto e quindi il Beneficiario, indipendentemente dall'entità della frazione, avrà diritto, nel concorso di tutte le altre condizioni previste, a una Azione in meno.

4.6 Indicazione di eventuali vincoli di disponibilità gravanti sugli strumenti attribuiti ovvero sugli strumenti rivenienti dall'esercizio delle opzioni, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi

Le Azioni Richieste saranno soggette, direttamente o indirettamente, a vincolo di indisponibilità, come di

seguito meglio descritto (“***Lock Up***”).

I Beneficiari avranno l’obbligo di detenere un numero di Azioni almeno pari al 30% (trenta per cento) delle Azioni oggetto di Consegnna:

- (i) per quanto riguarda gli Amministratori Esecutivi, per 3 (tre) anni dalla Data di Consegnna delle Azioni; e
- (ii) per quanto riguarda i Dipendenti, per un periodo di 2 (due) anni dalla Data di Consegnna delle Azioni.

Nel caso in cui, alla Data di Consegnna, il Beneficiario-Amministratore Esecutivo già detenga Azioni, quest’ultimo potrà darne evidenza alla Società e tali Azioni saranno conteggiate ai fini della verifica del rispetto da parte del Beneficiario degli obblighi del *Lock Up*.

In caso di adesione al *Cash Settlement* i Beneficiari avranno l’obbligo di reinvestire il 30% (trenta per cento) dei proventi netti incassati acquistando Azioni sul mercato e fornire idonea evidenza di tale acquisto alla Società.

Nel caso in cui alla Data di Consegnna il Beneficiario-Amministratore Esecutivo già detenga Azioni, l’importo che dovrà essere reinvestito sarà ridotto di un importo pari al numero di Azioni detenute dal Beneficiario-Amministratore Esecutivo alla Data di Consegnna moltiplicato per il prezzo di mercato delle Azioni il giorno precedente la Data di Consegnna, sino eventualmente ad azzerarsi.

4.7 Descrizione di eventuali condizioni risolutive in relazione all’attribuzione dei piani nel caso in cui i destinatari effettuano operazioni di hedging che consentono di neutralizzare eventuali divieti di vendita degli strumenti finanziari assegnati, anche nella forma di opzioni, ovvero degli strumenti finanziari rivenienti dall’esercizio di tali Azioni

Non applicabile.

4.8 Descrizione degli effetti determinati dalla cessazione del rapporto di lavoro

Qualora un Beneficiario cambiasse posizione organizzativa all’interno della Società o fosse trasferito ad un’altra delle società del Gruppo, il Consiglio di Amministrazione rettificherà l’eventuale numero di *Unit* attribuite al Beneficiario stesso, previo parere favorevole del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, e sentito il parere del Collegio Sindacale ove necessario.

In caso di trasferimento del Rapporto ad un’altra società del Gruppo e/o in caso di cessazione del Rapporto e contestuale instaurazione di un nuovo Rapporto nell’ambito del Gruppo, sempre in qualità di Beneficiario, lo stesso conserverà, *mutatis mutandis*, ogni diritto attribuitogli dal Regolamento.

Il Beneficiario perderà definitivamente il diritto di convertire in Azioni le *Unit* attribuite nei seguenti casi:

- (a) nel caso di Beneficiario-Dipendente, in caso di cessazione del Rapporto di Lavoro per cause diverse da: (i) dimissioni volontarie del Dipendente seguite dalla richiesta di ammissione al trattamento pensionistico o (ii) licenziamento senza giusta causa o senza giustificato motivo oggettivo;
- (b) nel caso di Beneficiario-Amministratore Esecutivo, in caso di cessazione del Rapporto di Amministrazione per cause diverse da: (i) revoca senza Giusta Causa o (ii) scadenza del termine legale di nomina e mancato rinnovo del mandato o (iii) malattia o impedimento che comporti l’incapacità

e/o l'impossibilità del Beneficiario di svolgere con continuità il Rapporto di Amministrazione.

Resta comunque salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di disciplinare casi particolari fissando di volta in volta il numero di *Unit* che potranno essere ancora oggetto di conversione ed il termine di conversione delle stesse.

In caso di decesso del Beneficiario, il diritto di quest'ultimo all'Assegnazione o alla Consegnna delle Azioni spetterà, in proporzione al periodo in cui il Rapporto ha avuto esecuzione durante il Periodo di *Vesting*, a coloro che ne hanno titolo secondo il diritto successorio applicabile, sempre nel rispetto degli obblighi, modalità e termini di cui al Regolamento, e sempre che tali aventi diritto comprovino, con idonea e valida documentazione, la loro qualità e i diritti successori oltre alla data e al luogo dell'avvenuta apertura della successione.

4.9 Indicazione di altre eventuali cause di annullamento del Piano

Fatto salvo quanto indicato nei precedenti paragrafi, non sono previste cause di annullamento del Piano. Tuttavia, nel caso in cui, prima della scadenza del Piano:

- (i) venisse revocata la quotazione delle Azioni presso il MTA (cd. *delisting*);
- (ii) venisse promossa un'offerta pubblica di acquisto o un'offerta pubblica di scambio avente ad oggetto le Azioni;
- (iii) intervenisse un Cambio di Controllo ovvero venisse assunto il controllo della Società da parte di un socio che venga a detenere oltre il 30% (trenta) del capitale sociale della stessa;
- (iv) la maggioranza degli amministratori della Società in carica alla data di approvazione del Regolamento cessasse di essere in carica per motivi diversi da dimissioni volontarie o revoca per Giusta Causa;
- (v) il presidente della Società e/o l'amministratore delegato in carica della Società alla data di approvazione del Regolamento cessasse per motivi diversi da dimissioni volontarie o da revoca per Giusta Causa,

i Beneficiari avranno diritto, dandone comunicazione scritta alla Società, di convertire anticipatamente tutte o parte (e a loro scelta) delle *Unit* ai medesimi attribuite, nel rapporto di una Azione per ciascuna *Unit*, anche indipendentemente dall'effettivo raggiungimento dell'Obiettivo di *Performance* e ancorché le *Unit* non fossero a tale momento divenute convertibili in Azioni in base alle applicabili disposizioni del Regolamento. Pertanto, nel caso si verifichi uno degli eventi sopra menzionati: (i) le *Unit* potranno essere convertite in Azioni a decorrere dal 1° (primo) Giorno Lavorativo successivo alla data in cui si sia verificato uno di tali eventi e (ii) la Società dovrà in ogni caso dare comunicazione scritta di tali eventi ai Beneficiari senza indugio e comunque entro il 3° (terzo) Giorno Lavorativo successivo.

4.10 Motivazioni relative all’eventuale previsione di un “riscatto”, da parte della Società, degli strumenti finanziari oggetto del Piano, disposto ai sensi degli articoli 2357 e ss. del codice civile; beneficiari del riscatto indicando se lo stesso è destinato soltanto a particolari categorie di dipendenti; effetti della cessazione del rapporto di lavoro su detto riscatto

Il Piano prevede clausole di *Claw Back*. In particolare, nei casi in cui, entro il 3° (terzo) anno successivo alla Comunicazione del raggiungimento dell’Obiettivo di *Performance*, risultasse, sulla base di circostanze oggettive, che il *Total Return* sia stato accertato dal Consiglio di Amministrazione sulla base di dati che si siano rivelati manifestamente errati per fatto riconducibile al Beneficiario – quali errori di calcolo nella determinazione dell’Obiettivo di *Performance* ovvero dolosa alterazione dei dati utilizzati per tale determinazione o della determinazione dell’Obiettivo di *Performance* tramite comportamenti contrari a disposizioni di legge e/o a norme aziendali (violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e/o Codice Etico ex D. Lgs. 231/2001 o procedure interne della Società o delle Controllate) e/o al Regolamento –, la Società potrà esercitare il diritto di *claw-back*, imponendo al Beneficiario la restituzione in tutto o in parte delle Azioni Consegnate oppure il trasferimento alla Società di un importo pari al loro valore alla Comunicazione del Raggiungimento dell’Obiettivo di *Performance* delle Azioni, ovvero, in caso di *Cash Settlement*, la restituzione in tutto o in parte delle somme a tale titolo incassate dal Beneficiario.

Inoltre, nei casi in cui, entro il 12° (dodicesimo) mese successivo alla Data di Scadenza del Piano:

- (a) il Beneficiario-Dipendente sia stato licenziato per giusta causa; ovvero
- (b) la Società accerti, in relazione a un Beneficiario-Dipendente rispetto al quale il Rapporto sia cessato successivamente alla data in cui è avvenuta la Comunicazione del Raggiungimento dell’Obiettivo di *Performance*, la sussistenza di circostanze che, se note, avrebbero legittimato la cessazione del Rapporto di Lavoro per giusta causa prima della data in cui è avvenuta la Comunicazione del Raggiungimento dell’Obiettivo di *Performance*,

nei casi *sub* (a) e (b), la Società potrà esercitare il diritto di *claw-back*, imponendo al Beneficiario-Dipendente la restituzione in tutto o in parte delle Azioni Consegnate oppure il trasferimento alla Società di un importo pari al loro valore alla Data di Consegna delle Azioni, ovvero, in caso di *Cash Settlement*, la restituzione in tutto o in parte delle somme a tale titolo incassate dal Beneficiario-Dipendente.

Qualora si verificasse alcuna delle circostanze di cui ai paragrafi che precedono, la Società avrà inoltre la facoltà di trattenere da qualsivoglia importo dovuto al Beneficiario – in via esemplificativa, ma non esaustiva: retribuzione di qualsivoglia natura, premi e competenze di fine rapporto dovute al Beneficiario, il quale con l’accettazione del Regolamento autorizzerà espressamente detta compensazione – l’ammontare che il Beneficiario è tenuto a restituire per un importo pari al valore delle Azioni Consegnate alla Data di Consegna, ovvero, in caso di *Cash Settlement*, la restituzione in tutto o in parte delle somme a tale titolo incassate dal Beneficiario-Dipendente.

4.11 Eventuali prestiti o altre agevolazioni che si intendono concedere per l'acquisto delle Azioni ai sensi dell'art. 2358 del codice civile

Non applicabile.

4.12 Indicazione di valutazioni sull'onere atteso per la Società alla data di relativa assegnazione, come determinabile sulla base di termini e condizioni già definiti, per ammontare complessivo e in relazione a ciascuno strumento del Piano

Non è possibile quantificare il massimo onere atteso per la Società alla data di relativa assegnazione delle Azioni Assegnabili in quanto esso dipenderà dal numero di Azioni Richieste e dal grado di raggiungimento dell'Obiettivo di *Performance*.

In ogni caso, il Beneficiario avrà diritto a vedersi assegnare un numero di Azioni inferiore o pari e comunque mai superiore al numero di *Unit* attribuitigli.

4.13 Indicazione degli eventuali effetti diluitivi sul capitale determinati dal Piano

L'esecuzione del Piano non comporterà effetti diluitivi sul capitale sociale di TIP ove per la sua attuazione vengano utilizzate esclusivamente Azioni proprie della Società.

Qualora per l'esecuzione del Piano, venissero utilizzate Azioni di nuova emissione a valere su di un eventuale aumento del capitale sociale, a servizio del Piano ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, ciò determinerebbe per gli azionisti della Società una diluizione della propria partecipazione. Nel caso in cui l'intero Piano venisse eseguito mediante assegnazione di Azioni di nuova emissione, la diluizione massima per gli azionisti della Società, assumendo che non vengano posti in essere ulteriori aumenti di capitale, sarebbe pari all' 1,498% dell'attuale capitale sociale.

4.14 Eventuali limiti previsti per l'esercizio del diritto di voto e per l'attribuzione dei diritti patrimoniali

Le Azioni oggetto di Assegnazione ai sensi del Piano avranno godimento regolare e, pertanto, i diritti ad esse correlati competono a ciascun Beneficiario a partire dal momento in cui il medesimo diventa titolare delle Azioni.

Non sono previsti limiti per l'esercizio del diritto di voto.

4.15 Nel caso in cui non sono negoziate nei mercati regolamentati, ogni informazione utile ad una compiuta valutazione del valore loro attribuite

Non applicabile, in quanto le Azioni sono negoziate sul segmento STAR del MTA.

4.16 Numero di strumenti finanziari sottostanti ciascuna opzione

Non applicabile.

4.17 Scadenza delle opzioni

Non applicabile.

4.18 Modalità (americano/europeo), tempistica ad (es. periodi validi per l'esercizio) e clausola di esercizio (ad esempio clausole di knock-in e knock-out)

Non applicabile.

4.19 Prezzo di esercizio dell'opzione ovvero le modalità e i criteri per la sua determinazione, con particolare riguardo: a) alla formula per il calcolo del prezzo di esercizio in relazione ad un determinato prezzo di mercato (c.d. fair market value) (ad esempio: prezzo di esercizio pari al 90%, 100% o 110% del prezzo di mercato), e b) alle modalità di determinazione del prezzo di mercato preso a riferimento per la determinazione del prezzo di esercizio (ad esempio: ultimo prezzo del giorno precedente l'assegnazione, media del giorno, media degli ultimi 30 giorni ecc.)

Non applicabile.

4.20 Motivazioni della differenza del prezzo di esercizio rispetto al prezzo di mercato determinato come indicato al punto 4.19 (fair market value)

Non applicabile.

4.21 Criteri sulla base dei quali si prevedono differenti prezzi di esercizio tra i vari soggetti o varie categorie di soggetti destinatari

Non applicabile.

4.22 Nel caso in cui gli strumenti finanziari sottostanti le opzioni non sono negoziati nei mercati regolamentari, indicazione del valore attribuibile agli strumenti sottostanti o i criteri per determinare tale valore

Non applicabile.

4.23 Criteri per gli aggiustamenti resi necessari a seguito di operazioni straordinarie sul capitale e di altre operazioni che comportano la variazione del numero di strumenti sottostanti (aumenti di capitale, dividendi straordinari, raggruppamento e frazionamento delle azioni sottostanti, fusione e scissione, operazioni di conversione in altre categorie di azioni ecc.)

Nel caso di: (i) erogazione di dividendi straordinari; (ii) operazioni straordinarie non espressamente disciplinate dal Regolamento quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni sul capitale, acquisizioni (di società, azienda e/o rami d'azienda), cessioni (di società, azienda e/o rami d'azienda), raggruppamento o frazionamento di Azioni, fusioni, scissioni, riduzioni del capitale per perdite mediante annullamento di azioni, aumenti di capitale, gratuiti o a pagamento, revoca dalla quotazione delle Azioni, promozione di offerte pubbliche di acquisto o di scambio aventi ad oggetto le Azioni; o (iii) modifiche legislative o regolamentari (anche di autodisciplina), sulle Azioni e sulla Società o (iv) in ogni caso, al verificarsi di ogni altro evento suscettibile di influire sulle Unit, sulle Azioni o sul Piano *ivi* compreso l'Obiettivo di *Performance*, e/o comunque sui diritti dei Beneficiari, il Consiglio di Amministrazione potrà apportare al Regolamento, autonomamente e senza necessità

di ulteriori approvazioni dell'Assemblea, sentito il parere del Comitato per le Nomine e la Remunerazione e - ove necessario - del Collegio Sindacale, le modifiche e integrazioni che saranno necessarie o comunque opportune per mantenere quanto più possibile invariati i contenuti essenziali del Piano e i benefici per i Beneficiari del medesimo. Nell'effettuare tali modifiche e integrazioni, il Consiglio dovrà attenersi, ove possibile e applicabile, alle formule matematiche di generale accettazione utilizzate dagli operatori di borsa. Tali modifiche verranno comunicate per iscritto dalla Società ai Beneficiari, che saranno vincolati alle previsioni del Regolamento come così modificato.

4.24 Piani di compensi basati su strumenti finanziari

Non applicabile in quanto alla data del presente Documento Informativo, i Beneficiari non sono ancora stati individuati dal Consiglio di Amministrazione.

Le informazioni di cui alla Tabella n. 1 dello Schema 7 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti, ove applicabili, saranno fornite, di volta in volta, ai sensi dell'art. 84-*bis*, comma 5, lett. a) del Regolamento Emittenti.